

*Entro tale data non scattano sanzioni*

# **Modelli Intrastat**

## **Gli invii entro il 4/5**

**ROBERTO ROSATI**

**A**ncora pochi giorni per presentare, senza il pagamento di sanzioni, i modelli Intrastat relativi al mese di gennaio 2010: scade infatti il 4 maggio prossimo il termine dilatorio di 60 giorni per l'esecuzione dell'adempimento, che la circolare n. 14/2010 dell'Agenzia delle entrate ha riconosciuto in base allo statuto del contribuente. Peraltro, anche se la circolare si riferisce espressamente ai soli elenchi di gennaio, il suindicato termine dovrebbe valere anche per quelli di febbraio e marzo, nonché per quelli del primo trimestre 2010, i cui termini di presentazione sono infatti scaduti prima del decorso di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale*. Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato dm, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti intracomunitari di beni, scambi intracomunitari di servizi cosiddetti generici se imponibili ad Iva) devono essere presentati all'Agenzia delle dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre, a seconda dell'ammontare delle

operazioni).

Fino al 30 aprile gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in tal caso il termine di presentazione è anticipato al giorno 20. Si ricorda che a breve gli elenchi potranno essere trasmessi anche attraverso il canale telematico delle entrate.

Con la citata circolare n. 14/2010, l'Agenzia delle entrate ha osservato che, sebbene le disposizioni del decreto si applichino alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, come espressamente prevede l'art. 8, «è di tutta evidenza che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentati gli elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto che ha stabilito tale termine».

Il decreto, infatti, è stato pubblicato soltanto il 5 marzo 2010. In ragione di ciò, l'Agenzia ha ritenuto che, in ossequio alle disposizioni dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000), e più precisamente in relazione alla disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge 212, secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contri-

buenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti, i contribuenti interessati dispongono di 60 giorni dalla pubblicazione nella *G.U.* del decreto 22 febbraio 2010 per adempiere all'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010. Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto (che cade, come si è detto, il 4 maggio prossimo), non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi. Si deve osservare, in proposito, che anche se le indicazioni della circolare sono riferite soltanto agli elenchi relativi al mese di gennaio 2010, in applicazione della stessa disposizione dello statuto del contribuente dovrebbe concludersi per la non sanzionabilità dei ritardi nella presentazione anche degli elenchi relativi al mese di febbraio e marzo, nonché al primo trimestre, i cui termini di scadenza, analogamente a quelli di gennaio, sono infatti spirati prima del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, ovviamente alla condizione che gli elenchi vengano comunque presentati entro martedì 4 maggio 2010.